

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 16/11

Lussemburgo, 8 marzo 2011

Sentenza nella causa C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano / Office national de l'emploi (ONEm)

La cittadinanza dell'Unione impone che uno Stato membro autorizzi i cittadini di uno Stato terzo, genitori di un bambino in possesso della cittadinanza di detto Stato membro, ad ivi soggiornare e lavorare nella misura in cui un diniego priverebbe il figlio del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione

Questa regola opera anche quando il figlio non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione nel territorio degli Stati membri

Il sig. Ruiz Zambrano e sua moglie, entrambi cittadini colombiani, hanno chiesto asilo in Belgio a causa dello stato di guerra civile prevalente in Colombia. Le autorità belghe hanno negato loro lo status di rifugiati e hanno loro ordinato di abbandonare il territorio belga.

Mentre la coppia continuava a risiedere in Belgio attendendo l'esito dell'istanza di regolarizzazione del soggiorno, la moglie del sig. Ruiz Zambrano ha dato alla luce due figli, che hanno acquisito la cittadinanza belga.

Pur non essendo ancora in possesso di un permesso di lavoro, il sig. Ruiz Zambrano ha concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno con un'impresa stabilita in Belgio. Grazie a questo lavoro, al momento della nascita del suo primo figlio avente cittadinanza belga egli disponeva di mezzi sufficienti a far fronte al suo mantenimento. Inoltre, tale attività professionale portava al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi sociali del datore di lavoro.

In seguito, il sig. Ruiz Zambrano è rimasto più volte disoccupato, circostanza che l'ha indotto a presentare istanze di indennità di disoccupazione. Dette istanze sono state respinte poiché, secondo le autorità belghe, egli non era in regola con la normativa belga in materia di soggiorno degli stranieri e non aveva il diritto di lavorare in Belgio.

I coniugi Ruiz Zambrano hanno inoltre chiestoi, in qualità di ascendenti di cittadini belgi, il permesso di soggiorno in Belgio. Tuttavia, le autorità belghe hanno respinto l'istanza, ritenendo che essi abbiano volutamente omesso di compiere i passi necessari presso le autorità colombiane per il riconoscimento della cittadinanza colombiana dei loro figli, e ciò proprio allo scopo di regolarizzare il loro soggiorno nel paese.

Il sig. Ruiz Zambrano ha impugnato dinanzi al giudice le decisioni di rigetto della domanda di permesso di soggiorno e delle indennità di disoccupazione poiché, in particolare, in qualità di ascendente di figli belgi in tenera età, egli dovrebbe poter soggiornare e lavorare in Belgio.

Il tribunal du travail de Bruxelles (Belgio), giudice del lavoro competente, adito per l'annullamento delle decisioni di rigetto delle indennità di disoccupazione, chiede alla Corte di giustizia se il sig. Ruiz Zambrano possa soggiornare e lavorare in Belgio in base al diritto dell'Unione. Con tali questioni, il giudice belga vorrebbe sapere, in particolare, se il diritto dell'Unione sia applicabile al caso di specie persino qualora i figli belgi del sig. Ruiz Zambrano non abbiano mai esercitato il loro diritto alla libera circolazione nel territorio degli Stati membri.

Con la sua odierna sentenza, la Corte ricorda che, sebbene la normativa sui presupposti per l'acquisto della cittadinanza in uno Stato membro rientri nella competenza esclusiva di detto Stato,

è pacifico che i figli del sig. Ruiz Zambrano, nati in Belgio, hanno acquisito la cittadinanza belga. Pertanto, essi godono dello status di cittadini dell'Unione, che è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri.

Alla luce di ciò, la Corte rileva che il diritto dell'Unione osta a provvedimenti nazionali che abbiano l'effetto di privare i cittadini dell'Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell'Unione. Ebbene, il diniego di soggiorno opposto a cittadino di uno Stato terzo, nello Stato membro dove risiedono i suoi figli in tenera età, cittadini di detto Stato membro e che questi abbia a proprio carico, nonché il diniego di concedere a detta persona un permesso di lavoro possono produrre un effetto del genere.

Infatti, si deve tenere presente che un divieto di soggiorno di tal genere porterà alla conseguenza che tali figli si troveranno costretti ad abbandonare il territorio dell'Unione per accompagnare i loro genitori. Parimenti, qualora ai genitori non venga rilasciato un permesso di lavoro, questi ultimi rischiano di non disporre dei mezzi necessari per far fronte alle proprie esigenze e a quelle della loro famiglia, circostanza che porterebbe parimenti alla conseguenza che i loro figli, cittadini dell'Unione, si troverebbero costretti ad abbandonare il territorio di quest'ultima. Ciò posto, tali figli si troverebbero, di fatto, nell'impossibilità di godere realmente dei diritti loro attribuiti dal loro status di cittadini dell'Unione.

Alla luce di ciò, la Corte rileva che il diritto dell'Unione osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi a un cittadino di uno Stato terzo - che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell'Unione - il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall'altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare i figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadini dell'Unione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ☎ (+32) 2 2964106